

DETERMINAZIONE 30.04.2010, n. DG11/53:

PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS), DELLA PESTE SUINA CLASSICA (PSC) E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA REGIONE ABRUZZO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto Il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55 “Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica”;

Vista l’O.M. del 12 aprile 2008 “Misure di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;

Vista La nota ministeriale del 11 gennaio 2010 n. DGSA-0330-P“ O.M. 12.04.2008 relativa alle misure sanitarie di eradicazione della MVS e di sorveglianza della PSC – proroga misure;

Vista l’O.M. del 12 aprile 2008 “Norme concernenti l’identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni”;

Visto Il D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362 “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini”;

Vista l’O.M. 29 luglio 1982 “Norme per la profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina”;

Visto il Decreto 1° aprile 1997 “Piano Nazionale di controllo della Malattia di Aujeszky nella specie suina”;

Vista l’O.M. del 5 agosto 1999 “Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia

vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale e di sorveglianza per la peste suina classica sul territorio nazionale”;

Atteso che occorre provvedere a fornire indirizzi ai Servizi Veterinari delle Aziende A.A.SS.LL., circa gli interventi da effettuare sugli animali, per quanto attiene la MVS, la PSC e Malattia di Aujeszky;

Posto che con Decisione n. 2005/779/CE dell’8 novembre 2005 - relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la Malattia vescicolare dei suini in Italia – la Commissione Europea riconosceva la Regione Abruzzo “non indenne” alla MVS;

Vista la Decisione n. 2007/9/CE del 18 dicembre 2006 della Commissione Europea, che modifica la decisione 2005/779/CE relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia;

Vista la Decisione della Commissione Europea n. 2009/620/CE del 20 agosto 2009 “che modifica la decisione 2005/779/CE riguardo all’inclusione dell’Abruzzo nella lista delle regioni italiane indenni dalla malattia vescicolare dei suini”;

Ribadito pertanto, che la predetta Decisione 2009/620/CE ha dichiarato il territorio della Regione Abruzzo ufficialmente “indenne” dalla Malattia vescicolare dei suini ed ha inserito l’Abruzzo stesso, nell’elenco delle Regioni accreditate indenni da MVS;

Atteso che per effetto delle misure sopra richiamate è necessario applicare il piano di controllo e vigilanza già approvato con Deliberazione di G.R. n. 661 del 16.11.2009;

Visto l’art. 5 della L.R. del 14 settembre 1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

1. di approvare l'allegato Piano di sorveglianza e controllo della malattia vescicolare dei suini (MVS), della peste suina classica (PSC) e della malattia di Aujeszky nella Regione Abruzzo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in applicazione della DGR n. 661 del 16/11/2009;
2. di integrare con il piano approvato di cui al punto precedente il "Libro delle Regole Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli della Sanità pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo (PPRIC) 2008-2010" approvato con Det. DG11/54 del 2008.
3. di affidare ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), le operazioni di prelievo dei campioni di sangue e dei relativi controlli come previsto nel predetto Piano;
4. di incaricare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, di effettuare gli esami sierologici come indicato nel Piano in parola;
5. che la trasmissione dei dati al Servizio Veterinario Regionale, venga effettuata con la cadenza periodica indicata nel Piano, su supporto informatico;
6. di trasmettere copia della presente determinazione ai Direttori Generali delle ASL, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", per la conseguente applicazione e al Competente Ministero della Salute;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore della Direzione Politiche della Salute ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2002;
8. di pubblicare il presente atto sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo)*.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli

Segue allegato

REGIONE
ABRUZZO

SERVIZIO VETERINARIO



PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA
VESCICOLARE DEI SUINI (MVS), DELLA PESTE SUINA
CLASSICA (PSC) E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA
REGIONE ABRUZZO



PREMESSA

Notevole è stato l'incremento delle attività che i Servizi veterinari abruzzesi hanno dedicato, in questi ultimi 5 anni, per far sì che la Regione Abruzzo ritornasse ufficialmente indenne dalla Malattia vescicolare del suino (MVS). Infatti, in seguito all'epidemia verificatasi nel corso degli anni 2004/2005 e alla successiva emanazione della Decisione 2005/779/CE, l'Abruzzo era attualmente compresa tra le Regioni non indenni alla MVS.

Al fine di riacquisire lo status di territorio "Accreditato indenne da MVS" la Regione Abruzzo, tramite la Determinazione Dirigenziale n.º DG/11/18 del 14.02.2006, emanò il *Programma Regionale di Sorveglianza della Malattia Vescicolare dei Suini* al fine di intensificare i controlli, incentivare le verifiche, scoraggiare le pratiche commerciali scorrette e contrastare l'introduzione del virus, stabilendo un nuovo quadro di controlli dei Servizi Veterinari e di condotta degli stessi allevatori. Tale linea di condotta proseguì nel 2007 (determina n.º 67 del 26 marzo 2007) e nel 2008 (determina n.º 54 del 31/03/2008). Con decisione 620 del 20 agosto 2009 il territorio della Regione Abruzzo è stato riconosciuto dalla U.E. come "indenne" dalla MVS. Per tale motivazione è necessario adeguare al piano regionale di sorveglianza, già approvato con Determina DG/11/88 del 11 maggio 2009 che integra la Determina DG/11/54 del 31.03.2008 il "libro delle regole" che si intende sostituito per la parte specifica. Per quanto riguarda la malattia di Aujeszky, è reso obbligatorio su tutto il territorio regionale un programma di controllo, al fine di ottenere allevamenti indenni per tale malattia e consentire quindi la libera movimentazione di suini verso Stati Membri o loro regioni di pari qualifica, elencati nell'allegato I della Decisione 2008/185/CE. Nelle pagine che seguono si illustra la procedura affinché le aziende suinicole abruzzesi possano ottenere tale qualifica.



SORVEGLIANZA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

DEFINIZIONI


Azienda - qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti ed i mercati.

Animale da allevamento o da produzione - un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison* e *Bubalus bubalus*, o della specie suina diverso da quelli destinato direttamente ad uno stabilimento di macellazione o ad un centro di raccolta, stalle di sosta (permanenza in allevamento max 30 giorni) (animale da macello) e, in particolare destinato ad essere allevato,(permanenza in allevamento > 30 giorni) destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive.

Allevamento da riproduzione - allevamento in cui vengono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione dei suinetti.

Allevamento da riproduzione a ciclo chiuso - allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti, nella medesima azienda, sono destinati prevalentemente all'ingrasso e, al termine del ciclo produttivo, movimentati verso un macello.

Allevamento da riproduzione a ciclo aperto - allevamento da riproduzione in cui i suini prodotti sono venduti per l'ingrasso (siti 2 e 3) per l'ingrasso uso familiare (autoconsumo), per la riproduzione, per il macello, salvo quelli utilizzati per la rimonta, o l'allevamento nel quale la rimonta di riproduttori è prevalentemente esterna. Se le movimentazioni dei suini in tale comparto sono equiparate a quelle delle stalle di sosta, i controlli dovranno essere effettuati con le stesse modalità previste per le stalle di sosta: controllo mensile sierologico e virologico. Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l'esito almeno del referto sierologico.



Allevamento da ingrasso - allevamento di suini > a 5 capi (L.R. n. 1 del 09.01.2010 capo VI art. 25- B.U.R.A. str. n. 1 del 15.01.2010) in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso dei suini provenienti da allevamenti.

Sito 3 - sono presenti suini in accrescimento, dalla fase dello svezzamento e/o magronaggio, fino alla fine del ciclo produttivo, destinati esclusivamente alla macellazione.

Sito 2 - (fase intermedia di allevamento svezzamento/magronaggio) sono presenti suini in accrescimento destinati agli allevamenti da ingrasso (familiare, ingrasso sito 3 oppure ad altra azienda da ingrasso intermedio o per il macello . Se le movimentazioni dei suini in tale comparto sono equiparate a quelle delle stalle di sosta, i controlli dovranno essere effettuati con le stesse modalità previste per le stalle di sosta: controllo mensile sierologico e virologico. Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l'esito del referto.

Stalla di sosta - l'azienda di un commerciante autorizzata ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, come specificato all'art. 11 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196, nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto. I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello.

Allevamento da autoconsumo - allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di n. 5 suini (L.R. n. 1 del 09.01.2010 capo VI art. 25 B.U.R.A. str. n. 1 del 15.01.2010) in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le aziende suinicole sottoposte al Piano di sorveglianza sono quelle da riproduzione (dove è presente anche un solo riproduttore) a ciclo chiuso ed a ciclo aperto, le Aziende da ingrasso (300 aziende) e le stalle di sosta.

Le Aziende per autoconsumo non sono sottoposte a sorveglianza, tuttavia i suini devono provenire da Aziende accreditate (Mod. 4) e macellati per uso familiare (non entrano nel circuito commerciale).



CAMPIONAMENTI

I prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S., saranno utilizzati per effettuare sia gli accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per Malattia di Aujeszky e sia per la Peste Suina Classica (compilando, per la parte corrispondente, l'allegato I).

I campioni che eventualmente dovessero risultare sieropositivi per PSC, devono essere inviati al Centro di Referenza di Perugia per l'esame di conferma. In caso di sieropositività confermata, verranno eseguite le direttive impartite dall'art. 5 del D.Lgs 20.02.2004 n. 55.

Le aziende sottoposte ai controlli previsti dal presente piano e le stalle di sosta, vengono sottoposte ai seguenti campionamenti:

Aziende da riproduzione a ciclo chiuso

- ✓ **Prelievi a cadenza annuale** (con le stesse modalità previste per le aziende da riproduzione a ciclo aperto)

Aziende a ciclo aperto

- ✓ **Prelievi a cadenza semestrale** (in ciascuna azienda devono essere prelevati campioni su un numero di suini da riproduzione sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 10% con un intervallo di confidenza del 95%.

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
Fino a 10	Tutti
11	10
12	11
13 - 14	12
15 - 16	13
17 - 18	14
19 - 20	15
21 - 23	16
24 - 26	17
27 - 29	18
30 - 34	19
35 - 39	20
40 - 46	21
Ecc. ecc.	Vedi Allegato V (O.M. 12.04.2008)



- ✓ prelievi a cadenza mensile di sangue e feci se si movimentano animali con frequenza elevata, questi allevamenti (ingrasso sito 2 e riproduzione a ciclo aperto) vengono equiparati alle stalle di sosta. Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l'esito almeno del referto sierologico.
(per il numero dei campionamenti vedi allegato IV)

Aziende da ingrasso (siti 2 e 3)

n° di aziende da campionare per ASL:

ASL	N° di aziende presenti	N° AZIENDE DA CONTROLLARE	%
Avezzano-Sulmona-L'Aquila	127	64	50.5
Lanciano-vasto-Chieti	107	54	50.5
Pescara	86	43	50.5
Teramo	275	139	50.5
Tot.	595	300	50.5

Le 300 aziende saranno individuate secondo il seguente criterio:

1. controllo del 50% delle aziende che hanno una elevata frequenza di movimentazione soprattutto da fuori regione;
2. controllo del 30% delle aziende di dimensioni industriali (con introduzioni di animali da U.E. in più cicli)
3. controllo del 20% altri.

per ogni Azienda dovrà essere controllato sierologicamente un numero di suini sufficiente a rilevare una prevalenza d'infezione del 5% (con un intervallo di confidenza del 95%) ogni 6 mesi secondo la tabella sottoriportata. I servizi veterinari di sanità animale possono, per i prelievi da effettuare, richiedere la collaborazione del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O.A. operante nei macelli.

Numero capi in azienda	Numero capi da controllare
<= 26	Tutti
27 - 35	26
35 - 55	35
56 - 100	47
101 - 600	56
> 600	59



Aziende da ingrasso (sttl 2)

- ✓ prelievi mensili di sangue e feci se, si movimentano animali con frequenza elevata, questi allevamenti vengono equiparati alle stalle di sosta.
Prima di movimentare gli animali bisogna aspettare l'esito del referto.
(per il numero dei campionamenti vedi allegato IV)

Stalle di sosta

Prelievi mensili di sangue e feci (il controllo sierologico degli animali presenti nella stalla di sosta in un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato IV; il controllo virologico viene effettuato su feci ambientali, da prelevare in ciascun locale di stabulazione degli animali.)
I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione gli impianti di macellazione.
in attesa degli esiti e' previsto il blocco della movimentazione.

QUALIFICA SANITARIA DI AZIENDA UFFICIALMENTE INDENNE DA MVS

Un'azienda, per essere accreditata per MVS deve essere registrata in BDN-BDR ed essere riconosciuta indenne per MVS ai sensi di quanto definito dall'Allegato II della O.M. del 12.04.2008 scaduta il 31.12.2009 e prorogata con nota ministeriale n. DGSA 330-P del 11.01.2010.

Mantenimento della qualifica:

- ✓ sono state effettuate le attività di controllo previste nel presente piano di sorveglianza con esito negativo;
- ✓ i suini di nuova introduzione provengono da aziende accreditate;
- ✓ è registrata in banca dati e la relativa qualifica sanitaria è mantenuta aggiornata sui sistemi informativi nazionale e regionale

Sospensione della qualifica:



La qualifica di azienda accreditata per malattia vescicolare del suino è sospesa qualora, in sede di verifiche svolte dalle Autorità competenti, siano rilevate irregolarità documentali, nella tenuta del registro aziendale o in BDN, nonché nel caso in cui siano presenti animali non correttamente identificati. Tale stato perdura fino alla completa regolarizzazione dello stesso.

Inoltre la qualifica di una azienda accreditata per malattia vescicolare del suino è sospesa qualora nell'esecuzione del piano sia rilevata una singola sieropositività anche al controllo di screening effettuato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale territorialmente competente e anche prima della conferma del CERVES;

Revoca della qualifica:

1. La qualifica di azienda accreditata per la malattia vescicolare del suino è revocata nel caso in cui sia rilevata la presenza di suini privi di certificati che ne attestino la provenienza o presenza di documentazione o identificazione contraffatte. In tal caso il servizio veterinario della ASL dispone il sequestro della azienda ed il blocco della movimentazione degli animali presenti nella stessa.
2. Se la sieropositività non è imputabile a «singleton reactor», la qualifica dell'azienda viene revocata e il servizio veterinario della ASL applica le misure necessarie a confermare o ad escludere la presenza della malattia

GLI ALLEVAMENTI PRIVI DI QUALIFICA SANITARIA NON POSSONO MOVIMENTARE SUINI ANCHE SE DESTINATI DIRETTAMENTE AL MACELLO.

Procedura per la riacquisizione dell'accreditamento aziendale

Per riacquisire l'accreditamento:

a) le aziende con sieropositività multipla procedono al prelievo di un numero di campioni di sangue pari a quanto indicato nella tabella di cui all'Allegato IV, effettuato su altrettanti riproduttori, trascorsi almeno ventotto giorni dalla macellazione dei sieropositivi.

Nel caso di abbattimenti parziali (aziende da riproduzione), tra gli animali da campionare devono anche essere inclusi capi che erano stati a contatto con i sieropositivi;

b) le aziende presenti in zone di protezione istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, procedono ad un prelievo di due campioni di sangue, di cui il secondo effettuato in un periodo compreso tra i ventotto e i quaranta giorni dal primo, su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV;

c) le aziende presenti in zone di sorveglianza istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, si procede ad un prelievo di un unico campione di sangue in tutte le aziende, effettuato su un numero di soggetti pari a quello indicato nella tabella di cui all'Allegato IV.

NORME DI BIOSICUREZZA

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Per una razionalizzazione dei tempi di intervento, si procederà alle verifiche secondo le analisi del rischio delle AASSLL e comunque:

1. entro l'anno in corso per le stalle di sosta e per gli allevamenti che effettuano una movimentazione di animali da vita paragonabile alle stalle dei commercianti;
2. entro 24 mesi per gli allevamenti da riproduzione di tipo industriale;
3. entro 48 mesi per gli allevamenti rurali con pochi capi (fino a 50) e con ciclo produttivo semplice (acquisto e vendita (non prima di 30 giorni) in un solo ciclo annuale.

allevamenti da autoconsumo:

Vengono escluse dall'applicazione dei parametri di biosicurezza, indicati dall'allegato x dell'O.M. del 12.04.2009, le aziende da autoconsumo (fino a 3 capi) in quanto gli animali, non venendo movimentati e non entrando quindi in circuiti commerciali, presentano un basso rischio di propagazione, sia in entrata (in quanto non vengono introdotti animali) che in uscita (macellazione in loco) di malattie infettive e diffuse.

PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

CAMPO DI APPLICAZIONE

Su tutto il territorio regionale è reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato:

- ⇒ profilassi igienico-sanitaria
 - ↳ trasporti (pulizia e disinfezione del mezzo)
 - ↳ misure igieniche per il personale
 - ↳ controllo dei visitatori

- ⇒ vaccinazione pianificata di tutti i suidi allevati
 - ↳ riproduttori (1)
 - ↳ ingrasso (2)

gli allevamenti di suini possono ottenere la qualifica di "indenne da malattia di Aujeszky quando:

- ↳ **Viene attuato un programma di vaccinazione:**

PROGRAMMA VACCINALE

Sono utilizzati i vaccini inattivati deleti autorizzati all'immissione in commercio. La spesa per il vaccino è a carico del proprietario o detentore (art. 9 - D.M. 1 aprile 1997) le vaccinazioni possono essere effettuate anche da veterinari liberi professionisti, in tal caso devono darne comunicazione al Servizio veterinario della ASL. Qualora si verificino comprovate necessità territoriali che il veterinario libero professionista non può assolvere, il Servizio veterinario della ASL deve garantire l'adempimento della vaccinazione con proprio personale. (art. 3 - D.M. 1 aprile 1997) La vaccinazione viene effettuata su:

- ✓ Allevamenti da riproduzione

Età degli animali	numero di interventi	periodo
-------------------	----------------------	---------

Riproduttori adulti	3	anno
Nuovi nati (60-90 gg.)	2	Dist. 3 - 4 settimane
Verretti e scrofette	1	Richiamo entro il 6° mese

✓ Allevamenti da ingrasso

Età degli animali (60-90 gg.)	Numero di interventi	periodo
	2	Distanza 3-4 settimane
Animali desinati alla macellazione oltre il 7° mese	1	Tra il 6°-7° mese

- ⊥ Non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti 12 mesi
- ⊥ Sono stati eseguiti 2 controlli sierologici a distanza di 28 giorni l'uno dall'altro per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E, con esito negativo, su un campione statisticamente significativo di riproduttori (prevalenza attesa 5% con un intervallo di confidenza del 95% secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

numero riproduttori presenti	Numero campioni da prelevare
7 - 27	25
28 - 37	29
38 - 55	35
56 - 100	45
101 - 600	56
> 600	57

- ⊥ Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente

Il proprietario o detentore dell'allevamento suino può richiedere al Servizio veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio, l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne da Malattia di Aujeszky, utilizzando il modello allegato al presente piano.

Il Servizio veterinario di Sanità animale della ASL competente per territorio rilascia la predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti sopra indicati e inserisce l'allevamento nel sistema S.I.V.R.A. (BDR) comunicando



in tal modo al Servizio veterinario regionale l'elenco delle Aziende accreditate.

Un allevamento di suini da riproduzione e da ingrasso mantiene la qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky quando:

- ⚡ Permangono le condizioni per cui non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia.
- ⚡ Ogni 4 mesi vengono effettuati prelievi su riproduttori per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E, su un campione **statisticamente** significativo, seguendo le indicazioni della tabella sovrastante.
- ⚡ Introduce suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria.

MONITORAGGIO SIEROLOGICO

Al fine di valutare l'andamento del programma, i suini sono sottoposti, ogni anno, a controllo sierologico a cura del Servizio veterinario di Sanità animale della ASL secondo le indicazioni di seguito riportate:

CAMPO DI APPLICAZIONE:

Vengono controllati gli allevamenti da riproduzione con più di 6 scrofe

NUMERO DI CAMPIONI DA PRELEVARE:

Categorie animali	Ciclo chiuso n. campioni	Ciclo aperto n. campioni
primipare	3	3
pluripare	3	3
Magroni 120 - 180 kg	3	-
Grassi > 180 kg	3	-

**PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA PESTE SUINA
CLASSICA (PSC)**

Il programma di sorveglianza per la Peste suina classica prevede il controllo sierologico a campione di prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S. compilando, per la parte corrispondente, l'allegato I inserito nel presente piano

I campioni che eventualmente dovessero risultare sieropositivi per PSC, devono essere inviati al Centro di Referenza di Perugia per l'esame di conferma. In caso di sieropositività confermata, verranno eseguite le direttive impartite dall'art. 5 del D.Lgs 20.02.2004 n. 55.

FLUSSO DEI DATI

MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS):

Le aziende e gli allevamenti di suini devono essere registrati in BDN-BDR secondo le disposizioni dell'O.M. 12 aprile 2008 "norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni."

I SERVIZI VETERINARI DI SANITA' ANIMALE DELLE AA.SS.LL.

Eseguono il programma di sorveglianza sopraindicato, inserendo i controlli in BDR alla voce "profilassi suina". Come previsto dal PPRIC e come più volte verbalizzato nelle riunioni svolte presso l'Assessorato regionale alla sanità. I controlli espletati dovranno essere comunicati, tramite registrazione, nel sistema informativo della Regione Abruzzo (S.I.V.R.A. - BDR) disponibile al sito <http://sivra.regione.abruzzo.it>.

I prelievi, in ragione della tipologia di accertamento da eseguire, devono essere inviati all'I.Z.S. scortati dall'apposita modulistica, debitamente compilata; a tal proposito, si allega il modello (all. VI - O.M. 12 aprile 2008) facendo nuovamente presente che l'I.Z.S. competente non accetterà i campioni accompagnati da modelli non debitamente compilati o illeggibili (NB. La richiesta di esame per il monitoraggio della Malattia di Aujeszky deve essere specificata sul modello).

SCADENSARIO PER LA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI E DELLA PESTE SUINA CLASSICA (MVS) (PSC)

Rilevazione dati:

I.° trimestre (31 marzo), II.° trimestre (30 giugno), III.° trimestre (30 settembre), IV.° trimestre (31 dicembre)

Questo servizio non intenderà sollecitare, come spesso è avvenuto in passato in via ufficiale o per le vie brevi le AA.SS.LL. ma in caso di ritardi o irregolarità che potrebbero comportare penalizzazioni sul piano dei cofinanziamenti comunitari, si riserverà di inoltrare opportuna segnalazione in primis ai Direttori Generali delle ASL e poi alla Magistratura contabile. Si invita a non inviare pertanto nessun documento, via fax o in modo difforme da quanto previsto, allo scopo di non ingenerare confusione e appesantire ulteriormente l'ingente numero di documenti previsti per una opportuna rendicontazione.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'ABRUZZO E MOLISE

L'IZS trasmetterà quotidianamente via e-mail al Servizio veterinario regionale i referti analitici riguardanti la MVS, PSC e la Malattia di Aujeszky, nonché le relazioni trimestrali con i dati previsti dal Piano.

MALATTIA DI AUJESZKY:

I SERVIZI VETERINARI DI SANITA' ANIMALE DELLE AA.SS.LL.

Provvederanno ad aggiornare sul sistema informatizzato della regione (BDR) le aziende che hanno ottenuto la qualifica sanitaria o che ne mantengano le condizioni.

PESTE SUINA CLASSICA (PSC):

L'IZS di Teramo comunica al Servizio veterinario regionale il numero e l'esito dei controlli svolti ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di controllo.

Il Dirigente di Servizio
Dr. Giuseppe Bacciaroli